

Art. 20 - bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi:

La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 1 recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO I

(articolo 19, comma 1-bis)

«Allegato G-bis

(articolo 1, comma 701-bis)

REGIONE	Unità
ABRUZZO	1
BASILICATA	1
EMILIA-ROMAGNA	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	24
LIGURIA	6
TOSCANA	9
UMBRIA	1
VENETO	2
TOTALE	57

.».

